

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1987

Modifica alla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente  
«Disciplina organica dell'intervento straordinario nel  
Mezzogiorno»

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge nazionale, approvato dal Consiglio regionale della Sardegna nella seduta del 12 marzo 1987, nasce dall'esigenza di alleviare, alle aziende agricole operanti nel Mezzogiorno, l'onere finanziario derivante dal pagamento dei contributi agricoli unificati. Attualmente tali contributi gravano solo sulle aziende situate nei territori non definiti svantaggiati ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977.

Il disegno di legge si ricollega alla legge n. 64 del 1986, «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», e prevede l'estensione a tutte le aziende agricole situate nel Mezzogiorno della riduzione del 70 per cento dell'ammontare dei contributi agricoli unificati attualmente prevista dall'articolo 14 limitatamente alle aziende che utilizzano manodopera in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984.

Da tali norme, ma in particolare dal disposto dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, scaturisce una situazione di notevole e ingiustificata disparità di trattamento tra le varie aziende operanti tutte in una medesima zona che possiamo definire svantaggiata *in toto*. Infatti l'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge n. 537 del 1981, ha esteso le agevolazioni contributive concesse alle aziende agricole situate nei territori montani anche alle aziende situate nelle zone svantaggiate, delimitate ai sensi della legge n. 984 del 1977. Tra tali agevolazioni sono comprese quelle previste dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito dalla legge n. 41 del 1978); detti articoli prevedevano la esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati per le aziende situate in terreni dichiarati montani e con altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare e la riduzione del 40 per cento dei contributi

agricoli per le aziende agricole situate in territori considerati montani e con altitudine inferiore a 700 metri.

La Corte costituzionale (sentenza n. 370 del 19 dicembre 1985) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e 7 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

La Corte ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 dello stesso decreto-legge n. 942 del 1977, convertito dalla legge n. 41 del 1978.

La sentenza della Corte ha quindi determinato la totale esenzione di tutto il territorio classificato montano dal pagamento dei contributi agricoli unificati. Poiché l'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, estende le agevolazioni previste dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 942 del 1977 alle imprese operanti nelle zone definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, ne consegue che anche tali imprese godono attualmente del beneficio dell'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati.

In Sardegna solo 36 comuni non rientrano nelle zone svantaggiate. Da tale esclusione, del tutto ingiustificata, se si tiene conto anche solo della generale mancanza di economie interne ed esterne che pone l'intero sistema agricolo isolano in posizione del tutto periferica rispetto a quella nazionale, discendono per i 36 comuni conseguenze negative di così ampia portata da mettere in forse la sopravvivenza stessa della maggior parte delle imprese.

Le delimitazioni, operate con esclusivo riferimento ai confini amministrativi, pongono, inoltre, territori in tutto uguali per caratteristiche pedologiche e climatiche nella condizione di pagare o non pagare gli oneri contributivi, la cui aliquota è aumentata, tra il 1985 e il 1986, del 70 per cento. La conseguenza è che sui prodotti agricoli ottenuti nei 36 comuni grava un costo aggiuntivo,

dovuto al pagamento dei contributi agricoli unificati, di entità tale da renderli non competitivi sul mercato isolano e più ancora su quelli extraisolani.

Il maggior onere, per citare solo alcune tra le produzioni più importanti, è della seguente entità: lire 200 per litro di vino prodotto; lire 2.000 per litro di olio; lire 65 per capolino riguardo ai carciofi; lire 470 per litro di latte ovino; lire 47 per chilogrammo di pomodoro.

Trattandosi di territori nei quali l'agricoltura ha tuttora un peso economico rilevante, il problema investe una larga fascia della popolazione. In ben 27 dei 36 comuni la popolazione attiva agricola supera in misura talvolta assai elevata la media regionale (Tabella 1).

Peraltro la insoddisfacente redditività delle aziende, disperse, frazionate, spesso prive di strutture e di mezzi tecnici adeguati, lontane dai maggiori mercati, induce ad un progressivo abbandono delle terre, come testimonia la non trascurabile diminuzione della superficie agraria utile registrata nel periodo 1971-1982 nella gran parte dei 36 comuni (Tabella 2).

Durante l'iter legislativo della presente proposta è stato emanato il decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi», che, modificando il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 64 del 1986, accoglie sostanzialmente il contenuto della proposta stessa.

Il Consiglio regionale ha accolto con soddisfazione la citata modificazione della legge n. 64 del 1986, tuttavia, considerato che il decreto-legge deve essere ancora convertito in legge dal Parlamento, ha ritenuto di procedere ugualmente all'approvazione del disegno di legge nazionale, sia allo scopo di manifestare al Parlamento la propria opinione su un fatto di notevole importanza per l'agricoltura della Regione, sia in considerazione della possibilità che il decreto-legge possa non essere convertito in legge nei termini previsti dalla Costituzione, ripristinandosi in tal modo la situazione precedente.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

POPOLAZIONE ATTIVA E POPOLAZIONE ATTIVA AGRICOLA			
Comuni	Pop. Att.	Pop. Att. Agr.	%
<u>Prov. SS.</u>			
SASSARI	38.499	1.452	3,8
ALGHERO	11.371	1.066	9,4
BORUTTA	113	25	22,1
PORTOTORRES	6.509	335	5,1
SORSO	3.608	620	17,2
TISSI	376	30	7,9
USINI	840	162	19,3
VALLEDORIA	977	345	35,3
<u>Prov. OR</u>			
ORISTANO	9.797	526	5,4
ARBOREA	1.179	696	59,0
BARATILI S.PIETRO	396	156	39,4
MILIS	421	72	17,1
MOGORO	1.384	239	17,3
NURACHI	459	153	33,3
S.NICOLA' ARCIDANO	893	259	29,0
SODDI	50	24	48,0
TERRALBA	2.693	677	25,1
URAS	970	133	13,7
ZEDDIANI	338	159	47,0
<u>Prov. CA</u>			
CAGLIARI	73.428	1.391	2,0
DECIMOMANNU	1.595	227	14,2
MONASTIR	1.183	174	14,7
NURAMINIS	966	208	21,1
PABILLONIS	932	205	22,0
SAMASSI	1.563	415	27,6
SAN GAVINO	3.119	255	8,0
SANLURI	2.432	414	17,0
SAN SPERATE	1.881	378	20,1
SEGARIU	387	78	20,2
SELARGIUS	5.832	130	2,0
SERRAMANNA	2.871	651	22,7
SERRENTI	1.433	206	14,4
SESTU	3.117	489	15,7
SETTIMO S.PIETRO	1.505	132	8,8
USSANA	974	187	19,2
VILLASOR	2.243	551	24,6
SARDEGNA	468.367	62.121	13,0
ITALIA	20.246.337	2.240.322	11,1

FONTE: CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 1980

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

VARIAZIONE PERCENTUALE DEL NUMERO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLA SUPERFICIA AGRICOLA UTILIZZATA, TRA IL 1970 E IL 1982		
Comuni	Aziende	SAU
<u>Prov. SS</u>		
SASSARI	+ 58,23	+ 4,55
ALGHERO	+ 17,79	- 9,13
BORUTTA	- 23,47	- 13,43
PORTOTORRES	- 31,78	- 53,84
SORSO	+ 33,14	- 10,74
TISSI	+ 3,45	- 7,80
USINI	- 26,91	- 15,03
VALLEDORIA	- 1,85	- 9,77
<u>Prov. OR</u>		
ORISTANO	- 18,83	- 28,30
ARBOREA	- 0,26	+ 2,62
BARATILI S.PIETRO	- 41,48	- 50,62
MILIS	+ 14,38	- 12,51
MOGORO		
NURACHI	- 2,49	+ 6,43
S.NICOLA' ARCIDANO	+ 31,19	+ 2,95
SODDI		
TERRALBA	+ 12,19	+ 18,53
URAS	+ 2,45	- 12,17
ZEDDIANI	+ 1,07	+ 6,59
<u>Prov. CA</u>		
CAGLIARI	+ 4,21	- 23,07
DECIMOMANNU	+ 49,21	+ 15,02
MONASTIR	+ 26,68	- 6,83
NURAMINIS	- 14,67	- 2,91
PABILLONIS	+ 0,86	- 9,28
SAMASSI	- 9,74	- 18,59
S.GAVINO	+ 15,11	- 10,63
SANLURI	+ 9,52	+ 5,75
S.SPERATE	+ 25,06	- 0,11
SEGARIU	+ 40,62	+ 8,88
SELARGIUS	- 25,44	- 32,44
SERRAMANNA	- 5,34	- 17,66
SERRENTI	+ 0,28	- 0,24
SESTU	+ 11,11	+ 9,45
SETTIMO S.PIETRO	- 27,87	- 10,12
USSANA	+ 17,28	- 14,73
VILLASOR	- 2,08	- 10,03
REGIONE	+ 1,2	- 16,1
ITALIA	- 9,0	- 9,4

FONTE: CENSIMENTO AGRICOLO 1970 E CENSIMENTO AGRICOLO 1982.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Modifica alla legge 1° marzo 1986, n. 64)*

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», sono soppresse le seguenti parole: «limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984».

## Art. 2.

*(Norma finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 9.000.000.000 annui, si provvede mediante il naturale incremento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.